

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2007, n.5

NORME PER LA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 21 febbraio 2007)

**IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge:**

Art. 1. - Finalita' ed ambito di applicazione

1. La Regione, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonche' i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree.

Art. 2. - Aree sciabili

1. Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto fra portata degli impianti e superficie delle piste.

... *omissis* ...

Art. 3. - Segnaletica delle piste

1. Le piste aperte al transito degli utenti sono delimitate, a cura dei gestori, lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilita', riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro.

2. Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, localizzata, a cura dei gestori delle stesse, secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti dal comma 5.

3. La segnaletica e' realizzata in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

4. All'utente e' data adeguata informazione, anche mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori, sulla classificazione e sulle regole di comportamento degli utenti.

5. La segnaletica ha le seguenti caratteristiche:

- a) integra la palinatura di cui al comma 1, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficolta' anche in condizioni di cattiva visibilita';
- b) all'inizio della pista, anche se posto all'origine di una biforcazione, evidenzia la denominazione o numerazione e la segnatura relativa alla classificazione, nonche' l'eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della pista;
- c) lungo la pista, fornisce le informazioni integrative della palinatura, di cui al comma 1;
- d) all'origine delle principali biforcazioni delle piste, fornisce, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili;
- e) in prossimita' delle stazioni a valle degli impianti di risalita, nonche' dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo, fornisce, mediante appositi pannelli, un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche;
- f) segnala le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacita' e tecniche di sciata o l'utilizzo di attrezzature specifiche in corrispondenza degli accessi e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, delle stazioni degli impianti di risalita;
- g) riserva e segnala aree adeguate alla pratica dei principianti e delle persone portatrici di handicap;
- h) fornisce tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonche' sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d'obbligo, di divieto e di pericolo sono conformi alle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
- i) informa adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.

Art. 6. - Obbligo di assicurazione ai fini della responsabilita' civile verso terzi

1. I gestori delle aree sciabili, con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo, stipulano apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilita' civile per danni derivati agli utenti ed ai terzi in relazione all'utilizzo degli impianti e delle aree.

2. I gestori di cui al comma 1, inoltre, stipulano per conto degli utenti delle aree sciabili una polizza assicurativa della responsabilita' civile per i danni da questi provocati a persone durante le attivita' sportive svolte all'interno delle aree stesse, il cui costo puo' essere compreso, nel prezzo di utilizzo degli impianti di risalita.

Art. 7. - Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili

1. Gli utenti delle aree sciabili devono mantenere una condotta conforme alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 della legge n. 363/2003 ed a quanto previsto nel decalogo comportamentale di cui all'Art. 5, comma 1, lettera d).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque tenere un comportamento che non costituisca pericolo per l'incolumità altrui o provochi danno a persone o cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e alla pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.

Art. 8. - Snowboard

1. Le norme previste dalla presente legge per lo sci alpino si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

Art. 9. - Vigilanza e sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro. 25,00 a euro 250,00 per la mancata esposizione della segnaletica o delle informazioni di cui all'Art. 3;
- b) da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'Art. 4, con la mancata istituzione del servizio di manutenzione piste;
- c) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per la violazione dell'Art. 4, con la mancata chiusura di una pista in caso di pericolo;
- d) da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 per la mancata istituzione del servizio di soccorso di cui all'Art. 5, comma 1, lettera b) e da euro 20.000,00 ad euro 200.000,00 per il gestore che non abbia assicurato il tempestivo soccorso di un infortunato come previsto dalla medesima lettera;
- e) da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 per la mancata stipula del contratto di assicurazione di cui all'Art. 6, comma 1;
- f) da euro 30,00 ad euro 150,00 per il responsabile della mancata osservanza delle disposizioni di cui all'Art. 8, comma 1, della legge n. 363/2003;
- g) da euro 10.000,00 a euro 100.000,00 per chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui all'Art. 8, comma 3, della legge n. 363/2003;
- h) da euro 500,00 euro 5.000,00 per chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui all'Art. 8, comma 3, della legge n. 363/2003;
- i) **da euro 250,00 a euro 1.000,00 per chiunque si renda passibile dell'omissione dell'obbligo di assistenza o dell'obbligo di comunicazione immediata al gestore dell'avvenuto incidente**, di cui all'Art. 14 della legge n. 363/2003;
- j) **da euro 25,00 a euro 250,00** per il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli da 9 a 13 e da 15 a 17 della legge n. 363/2003. (n.d.r. *velocità, stazionamento, transito e risalita, sci fuori pista e sci alpinismo*)

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 363/2003, sono competenti per la vigilanza, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse, i comuni, tramite la polizia locale, anche su segnalazione dei maestri di sci, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti previste nel decalogo comportamentale di cui all'Art. 5, comma 1, lettera d) e nell'Art. 7, comma 2.

Art. 10. - Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 363/2003.

Art. 11. - Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i gestori di cui all'Art. 5, comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge entro il 30 novembre 2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 febbraio 2007

BURLANDO

L. 24 dicembre 2003, n. 363.

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO.

(G.U. 5 gennaio 2004, n. 3)

Capo I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

... omissis ...

Art. 3. (Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Art. 4. (Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

... omissis ...

Art. 8. (Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005 (1).

Art. 9. (Velocità)

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Art. 10. (Precedenza)

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 11. (Sorpasso)

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 12. (Incrocio)

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 13. (Stazionamento)

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 14. (Omissione di soccorso)

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15. (Transito e risalita)

1. E' vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.
3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 16. (Mezzi meccanici)

1. E' inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 17. (Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Art. 18. (Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni)

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

Art. 19. (Concorso di colpa)

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Art. 20. (Snowboard)

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

Art. 21. (Soggetti competenti per il controllo)

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

... omissis ...